

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1546)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, nella seduta del 18 gennaio 1979 (V. Stampati nn. 1675, 2481 e 1122)

d'iniziativa dei deputati MOSCHINI, GIADRESCO, ALINOVÌ, CALICE, COLOMBA, CORGHI e GUALANDI (1675); ARMELLA, PISONI, FIORET, CARENINI, MAGGIONI, ROSSI di MONTELEA, SAVINO, DEL CASTILLO, PRANDINI, CAVIGLIASSO Paola, STELLA, BIANCO e ANDREONI (2481); TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI Vito, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TRIPODI e VALENSISE (1122)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 1979*

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la
iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini
italiani residenti all'estero

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

*(Modifiche al testo unico 20 marzo 1967,
n. 223, delle leggi per la disciplina dello
elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali)*

Art. 1.

L'articolo 11 del testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per
la tenuta e la revisione delle liste elettorali

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, semprechè conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge.

I cittadini italiani residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti o di essere reinscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, o del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale è iscritto il coniuge.

Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalità di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai commi precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della

Repubblica con le modalità di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali ».

Art. 2.

All'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai nn. 2, 3 e 4; non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1. »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui

al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

« Art. 32-*bis*. — Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5 dell'articolo stesso, la Commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione ».

TITOLO II

*(Norme transitorie per la iscrizione o
reiscrizione nelle liste elettorali degli
elettori residenti all'estero)*

Art. 4.

I cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.

La iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale.

Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta.

Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente è ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.

Un esemplare della deliberazione della Commissione elettorale comunale e dello elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo è depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della Commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalità di cui al-

l'articolo 20, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

La Commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.

Art. 5.

Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reinscritti, se già cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 6.

Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

Art. 7.

Entro dieci giorni dall'iscrizione o reinscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne dà notizia agli interessati.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.